

N. 3681-4296-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3681, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELO, META, MARIANI, AGOSTINI, BOCCUZZI, BOFFA, BONAVITACOLA, BRANDOLINI, CARDINALE, MARCO CARRA, CECUZZI, CODURELLI, COMPAGNON, DE MICHELI, DI STANISLAO, ESPOSITO, FADDA, FAVIA, FERRARI, FIANO, FONTANELLI, FRONER, GASBARRA, GATTI, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, GIOVANELLI, GNECCHI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LOSACCO, LOVELLI, LUSETTI, MARANTELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MATTESINI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, PIZZETTI, PUGLIESE, QUARTIANI, REALACCI, SAMPERI, TIDEI, TORRISI, TRAPPOLINO, TULLO, VANNUCCI, VERNETTI, VIOLA, ZUCCHI

Legge quadro in materia di interporti
e di piattaforme territoriali logistiche

Presentata il 30 luglio 2010

E

n. 4296, d'iniziativa del deputato **NASTRI**

Disposizioni concernenti la programmazione, la realizzazione e
l'organizzazione degli interporti e delle piattaforme logistiche
territoriali nazionali

Presentata il 19 aprile 2011

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 28 marzo 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3681 e 4296. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3681 Velo e n. 4296 Nastri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e navigazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

la localizzazione delle piattaforme e degli interporti va ricondotta alla materia « governo del territorio », attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata;

per quanto riguarda infine l'articolo 6, comma 2, che demanda a un decreto ministeriale la definizione dei parametri urbanistico-edilizi in merito alle particolari caratteristiche delle strutture, viene in rilievo la materia dell'urbanistica, attribuibile, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che la riconduce al governo del territorio, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 9 novembre 2011)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3681 Velo e n. 4296 Nastri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che il provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e navigazione », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

ricordato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti, così come la previsione del comma 1 dell'articolo 8, vanno

ricondotte alla materia « governo del territorio », attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

preso atto che, per quanto attiene alla programmazione delle strutture, è previsto che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 8, comma 1, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali come definite all'articolo 1, comma 3, lettera a);

tenuto conto che i suddetti progetti sono elaborati sulla base di uno strumento programmatico – il Piano per l'intermodalità – per l'adozione del quale è previsto il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, tramite l'intesa in Conferenza unificata;

evidenziato peraltro che la definizione del procedimento di adozione dei singoli progetti, che valgono a tutti gli effetti quali varianti urbanistiche, non è passibile di ulteriore svolgimento da parte del legislatore regionale, con possibile conseguente compromissione delle competenze che alle regioni spettano in materia di urbanistica e, quindi, di assetto del territorio;

segnalata inoltre, accanto al carattere di dettaglio della previsione statale, la possibile compressione dei poteri regionali di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e di verifica della conformità dei piani urbanistici comunali agli strumenti urbanistici regionali sovraordinati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario rivedere la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

(Parere espresso il 21 febbraio 2012)

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3681 e abbinata, recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che, con riferimento al nuovo testo unificato, è stata trasmessa una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato;

rilevata l'opportunità che, in linea con quanto indicato nella medesima relazione tecnica, al comma 2 dell'articolo 5 sia precisato che i soggetti che gestiscono interporti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3;

ritenuto opportuno inserire, all'articolo 9, la consueta previsione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3»;

all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(Parere espresso il 22 marzo 2012)

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 19 ottobre 2011)

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3681 Velo e n. 4296 Nastri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

rilevato come, rispetto al precedente testo unificato già esaminato, non risultino modificate le previsioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

NULLA OSTA

(Parere espresso il 21 febbraio 2012)

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3681 e abbinata, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »;

sottolineata l'importanza di un provvedimento che va nella direzione ripetutamente indicata dalla VIII Commissione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese ponendo al centro delle politiche di settore gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;

ritenuto, altresì, che una rapida approvazione del provvedimento sia importante per porre le basi di un rinnovato sviluppo della logistica italiana e per dare un contributo alla complessiva ripresa economica del Paese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, si preveda espressamente che il Piano generale per l'intermodalità è soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; conseguentemente, si inserisca, dopo il comma 1, un ulteriore comma al fine di prevedere espressamente che il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la proposta di Piano generale per l'intermodalità elaborata dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai fini dell'avvio della indicata procedura di valutazione ambientale strategica; infine al comma 2 del medesimo articolo, si inseriscano, prima delle parole: « con proprio decreto » le seguenti parole: « acquisita la valutazione ambientale strategica »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 5, dopo le parole « al fine di favorire » le seguenti parole: « , anche attraverso la definizione di procedure semplificate, ».

(Parere espresso il 19 ottobre 2011)

La VIII Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 3681 e abbinata, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »;

ribadito il giudizio positivo, già contenuto nel parere espresso dalla VIII Commissione nella seduta del 19 ottobre 2011, sull'importanza di un'iniziativa legislativa che va nella giusta direzione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e di porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema;

preso atto con soddisfazione dell'accoglimento da parte della Commissione di merito delle due proposte contenute nel citato parere della VIII Commissione del 19 ottobre 2011, la prima diretta a garantire l'assoggettamento del Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e la seconda volta a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti speciali e di stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali;

rilevata, tuttavia, la problematicità della disciplina urbanistica contenuta nell'articolo 8, comma 1, che sembra ledere la competenza legislativa delle regioni in materia di governo del territorio, le competenze amministrative dei comuni e delle regioni relativamente all'approvazione e alla variazione degli strumenti urbanistici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione, nonché della disciplina che regola l'esercizio delle competenze comunali e regionali nei procedimenti amministrativi di variazione degli strumenti urbanistici.

(Parere espresso il 23 febbraio 2012)

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 ottobre 2011)

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 marzo 2012)

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3681 e n. 4296 come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che:

l'articolo 4 del provvedimento prevede che i soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro, fermo restando che, in ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità dello Stato e dal codice dei contratti pubblici;

per le caratteristiche della loro attività tali soggetti gestori potrebbero piuttosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come « organismi di diritto pubblico » e quindi essere sempre sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006);

in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione *ex lege* delle caratteristiche del soggetto

gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 25 ottobre 2011)

La XIV Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3681 Velo e n. 4296 Nastri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche », come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che:

l'articolo 4 del provvedimento prevede che i soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro fermo restando che, in ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità dello Stato e dal codice dei contratti pubblici;

per le caratteristiche della loro attività tali soggetti gestori potrebbero piuttosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come « organismi di diritto pubblico » e quindi essere sempre sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006);

in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione *ex lege* delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 29 febbraio 2012)

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e abbinata, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del decreto di definizione dei parametri urbanistico-edilizi relativi alle strutture ivi richiamate, al fine di favorire una concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio nel rispetto delle rispettive competenze;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di declinare, all'articolo 6, i parametri urbanistico-edilizi anche in riferimento alle competenze dei livelli locali.

(Parere espresso il 19 ottobre 2011)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 e abbinata, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante la legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato, agli articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, alla gestione di rifiuti e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose ed alla disciplina urbanistica, che sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.

(Parere espresso il 22 febbraio 2012)

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**Legge quadro in materia di interporti
e di piattaforme territoriali logistiche.**

ART. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per « piattaforma logistica territoriale », il complesso delle infrastrutture e

dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

b) per « interporto », il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;

c) per « infrastruttura intermodale », ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

d) per « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica », l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

ART. 2.

(Programmazione delle strutture).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della

Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella logica di sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al

comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Requisiti delle strutture).

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a *standard* eu-

ropei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c) un servizio doganale;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

ART. 4.

(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti

allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;

b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.

2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;

c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;

d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « attraverso atti di intesa e di coordinamento con » sono inserite le seguenti: « il Comi-

tato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Natura della gestione).

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.

2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

ART. 6.

(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

ART. 7.

(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

ART. 8.

(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a).

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 2,00



16PDL0058520